

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANNA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANNA ARRESI CA VIA
MILANO 55

Numero REA: CA - 151817

Codice fiscale: 01939390926

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B)" all'atto n. 29.187	
S T A T U T O	
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede)	
E' costituita la società cooperativa sociale denominata "Coo-	
perativa Sociale Sant'Anna".	
La Cooperativa ha sede a Sant'Anna Arresi.	
L'Organo Amministrativo potrà istituire sedi secondarie, suc-	
cursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
sere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente	
ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assem-	
blea.	
TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, so-	
ci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti social-	
mente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risor-	
se umane e materiali a disposizione.	
Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	
legge n. 381/91 art. 1 lett. "a", ispirandosi ai principi di	

	solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di	
	impresa dei servizi socio-sanitari, educativi, culturali, am-	
	bientali e turistici di cui infra, con particolare attenzione	
	alla relazione tra uomo e natura.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la pa-	
	rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-	
	tizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti interni che determinano i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti saranno predisposti dall'organo amministrati-	
	vo applicando i principi che informano il presente statuto ed	
	i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi	
	dell'art. 40.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su deter-	
	minazione dell'organo amministrativo.	
	In particolare lo scopo che i soci lavoratori della cooperati-	
	va intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la ge-	
	stione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi	
	socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1,	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Il tutto nel rispetto delle inderogabili norme di legge in ma-	
	teria di professioni protette ed avvalendosi, se necessario,	
	di professionisti iscritti negli appositi Albi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico, di offri-	
	re, tramite i propri soci, servizi sociosanitari ed educativi di	
	cui alla lettera a) dell'articolo 1 della Legge 8 novembre	
	1991, n. 381.	
	La cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalente-	
	mente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, il seguen-	
	te oggetto, nell'ambito dell'area dei servizi sociali, socio-	
	sanitari ed educativi:	
	- servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI), servizi	

	sanitari e riabilitativi, di rieducazione funzionale e della	
	terapia fisica, fisiochinesiterapia, logopedia, psicomotricità,	
	terapia occupazionale nei confronti di minori, adulti e anzia-	
	ni presso strutture, domicilio o semi - internato;	
	- gestione di servizi di assistenza domiciliare rivolta a an-	
	ziani, minori, portatori di handicap, famiglie disagiate, sog-	
	getti svantaggiati, servizi di reinserimento lavorativo di sog-	
	getti svantaggiati o con handicap;	
	- realizzazione e gestione di centri di aggregazione sociale	
	rivolta a minori, adolescenti, anziani e soggetti svantaggia-	
	ti; la gestione di ludoteche, e laboratori; realizzazione e	
	gestione di centri diurni semi residenziali a valenza educativa	
	per favorire l'integrazione e la valorizzazione delle abilità	
	residue dei disabili; realizzazione e gestione di strutture re-	
	sidenziali (casa famiglia, comunità alloggio, casa protetta e	
	strutture simili) per l'accoglienza di minori, disabili;	
	- servizi di pulizia di locali, servizi di trasporto rivolti a	
	minori, portatori di handicap, adolescenti, anziani e soggetti	
	svantaggiati;	
	- gestione di servizi educativi ricreativi e di socializza-	
	zione per i bambini da 0 a 3 anni;	
	- gestione di scuole private, gestione di servizi contro la di-	
	spersione scolastica e formativa, organizzazione e gestione di	
	campeggi, colonie marine e montane, soggiorni climatici, gite	
	ed escursioni; gestione di tutti i servizi sociali rivolti a	

	minori, minori disadattati, portatori di handicap, anziani,	
	alcoolisti, tossicodipendenti, ex carcerati e di tutte le ca-	
	tegorie considerate deboli previste dalle normative Provincia-	
	li, Regionali, Statali e Comunitarie;	
	- gestione di strutture e servizi per attività culturali e di	
	spettacolo, gestione di archivi e biblioteche, servizi di	
	orientamento e formazione per l'inserimento e il reinserimento	
	nel mercato del mondo del lavoro, servizio di informa-giovani,	
	informa-città, sportello lavoro, servizi di informazione, pro-	
	mozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico sui di-	
	ritti e le opportunità per l'infanzia, l'adolescenza, la fa-	
	miglia, le donne ecc.;	
	- indagini conoscitive, organizzazione, promozione e gestione	
	di corsi di aggiornamento professionale rivolto ai formatori,	
	agli operatori, ai giovani, agli adulti, persone svantaggiate e	
	disabili;	
	- gestione di servizi rivolti alle scuole, la pulizia, il se-	
	gretariato e l'assistenza ai minori, la sorveglianza, il tra-	
	sporto con lo scuolabus e quanto richiesto dalle autorità com-	
	petenti.	
	La cooperativa si propone inoltre, tramite la gestione in for-	
	ma associata, di garantire continuità di occupazione lavorativa	
	con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	e al contempo perseguire la promozione umana, l'interazione	
	sociale nella vita attività di persone svantaggiate e con dif-	

	ficoltà di adattamento così definite nell'articolo 4, Legge	
	381/91 e successive modificazioni ed integrazioni attraverso il	
	loro inserimento in tutte quelle attività rientranti nei pro-	
	grammi previsti dalle norme Provinciali, Regionali, Statali e	
	Comunitarie.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche rea-	
	li.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e conso-	
	ciate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, ser-	
	vizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione	
	dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti	
	fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri	
	aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla re-	
	stituzione delle somme versate, e/o a copertura delle per- dite	
	e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la	
	trasparenza bancaria in materia.	
	Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel ri-	

	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei con-	
	fronti di terzi non soci.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato.	
	Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento	
	degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni la-	
	vorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	
	approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio	
	lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone	
	fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro	
	che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano col-	
	laborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria at-	
	tività lavorativa o professionale;	
	- soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di	

	volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei	
	soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi	
	giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiret-	
	to, ma esclusivamente per fini di solidarietà.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento interno	
	individuando specifici settori di intervento in funzione delle	
	attività intraprese o deliberate dall'assemblea nei quali	
	iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui ai successivi	
	articoli 6 e 16, in funzione degli specifici titoli posseduti	
	e delle disponibilità offerte formulando una graduatoria sog-	
	getta a revisione annuale convalidata dall'organo di control-	
	lo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché par-	
	zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici,	

	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di	
	parità del trattamento la durata del periodo di inserimento	
	del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di	
	quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limi-	
	te minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavora-	
	tori di cui all'art. 5 secondo comma, può essere erogato il	
	ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore	
	ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota	
	sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	

	blea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regola-	
	mento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	
	zazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazio-	
	ne deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di so-	
	cio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale e recapito;	
	- l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	
	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge.	

	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art. 2528	
	cc. Contro le decisioni dell'assemblea il Consiglio di Ammini-	
	strazione può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 41	
	del presente Statuto.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	- partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla ele-	
	zione delle cariche sociali;	
	- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coopera-	

	tiva nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti	
	e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	- prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi	
	alla gestione sociale;	
	- ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari so-	
	ciali e consultare con le modalità previste dalla legge i li-	
	bri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati a:	
	- versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo	
	amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei co-	
	sti di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per	
	realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura	
	determinata dall'Organo Amministrativo;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammini-	
	stratori;	
	- cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da	
	ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con	
	gli interessi della cooperativa;	
	- osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e	

	le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata	
	alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità del-	
	la quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso	
	la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne di-	
	chiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presen-	
	tarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata deci-	
	sione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavo-	
	ro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data	
	dalla comunicazione di recesso.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	

	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dal precedente articolo 5;	
	- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineri-	
	scano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o	
	che non abbia partecipato senza giustificato motivo, per tre	
	volte consecutive alle assemblee; l'assenza può essere giusti-	
	ficata con comunicazione scritta da inviarsi alla Cooperativa	
	entro 30 giorni, contenente le cause che hanno motivato la	
	stessa.	
	- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deli-	
	berazione dell'Organo amministrativo.	
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deli-	
	berata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto ri-	

	solto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-	
	ficato motivo soggettivo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma	
	del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, c.c.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versa-	
	ta, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità	

	di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibi-	
	le. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c. Il socio	
	che cessa di far parte della società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni o quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una speci-	
	fica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in na-	
	tura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore non	
	inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rap-	
	presentati da risorse periodiche, saranno valutati su base an-	
	nuale.	
	I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da	
	stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	Le azioni o quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti	
	la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione	
	nel libro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni o quote dei soci sovventori)	

	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea che ne de-	
	libera l'emissione le quote dei soci sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società	
	ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o	
	rimborsare le azioni o quote dei propri soci sovventori nel	
	limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il va-	
	lore di rimborso o di acquisto delle azioni o quote non può	
	eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'e-	
	ventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle	
	azioni di utili di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni o quote deve comuni-	
	care all'organo amministrativo il proposto acquirente e questo	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio l'organo amministrativo provvederà ad indicarne al-	
	tro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'assemblea stabilisce:	
	- l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci	
	sovventori;	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	

	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote;	
	- il termine minimo di durata del conferimento;	
	- gli eventuali privilegi attribuiti alle quote di sovvenzio-	
	ne;	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Al detentore delle quote di sovvenzione, ivi compresi i desti-	
	nari delle quote, che sia socio cooperatore spetta un voto	
	plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della	
	legge n. 59/92, secondo un rapporto proporzionale al rapporto	
	tra il capitale sociale ed il valore delle azioni possedute	
	con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti di un de-	
	cimo dei voti di ciascuna assemblea generale.	
	Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammis-	
	sione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la per-	
	sona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualun-	
	que motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo de-	
	terminato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	

queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

- Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
 - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
 - dalla riserva straordinaria indivisibile;
 - dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote

	cedute dai soci sovventori;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge o per statuto.	
	Art. 22 (Ristorno)	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavora-	
	tori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, me-	
	diate integrazione dei loro trattamenti retributivi comples-	
	sivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è	
	ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità	
	e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di	
	erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle	
	retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabi-	
	liti dal regolamento di cui all'art. 3.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della so-	
	cietà, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	

	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	- al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n.	
	59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/92;	
	- alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni o quote	
	proprie cedute dai soci sovventori;	
	- a riserva straordinaria ovvero ad eventuali altre riserve	
	costituite di cui art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	

pongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) - la nomina dell'organo amministrativo;

c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del presidente del collegio sindacale, o del sindaco unico o del revisore;

d) - le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;

e) - le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o

	consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o	
	telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento scritto,	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti	
	trasmessi.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento	
	scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	

26 di 36

	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a	
	garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti	
	o informati della riunione e nessuno si opponga alla tratta-	
	zione dell'argomento.	
	Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità	
	stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee sepa-	
	rate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti ol-	
	tre la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda con-	
	vocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera	
	a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i	

	quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	Art. 28 (Elezione cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si appli-	
	ca il secondo comma dell'art. 2539 cc.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in as-	

	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea
	stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
	dato da un notaio.
	Art. 31 (Amministrazione)
	La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-
	zione composto da tre a nove membri, secondo il numero deter-
	minato dai soci al momento della nomina.
	Gli amministratori devono essere scelti unicamente tra i soci
	cooperatori e sono sempre rieleggibili.
	Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un
	periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assem-
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
	all'ultimo esercizio della loro carica.
	La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito,
	ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e
	la determinazione di specifici compensi.
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri
	un presidente e un vice - presidente.
	Art. 32 (Compiti degli amministratori)
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-
	ri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad
	eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riser-

	vato alla decisione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un consigliere delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.	
	Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministra-	

	tori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un gior-	
	no prima della riunione.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-	
	ca.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori -	
	formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'as-	
	semblea deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo,	
	se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del collegio sindacale, del sindaco unico	
	e del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fa-	
	re ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla	
	loro sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se no-	

	minato.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindaca-	
	le/sindaco unico o del revisore, determinare il compenso dovuo-	
	to agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	
	attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed	
	in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del con-	
	siglio di amministrazione e, se nominato, all'amministratore	
	delegato nei limiti dei poteri conferiti.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente del consiglio, previa apposita delibera dell'or-	
	gano amministrativo potrà conferire speciali procure, per sin-	
	goli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 37 (Organo di controllo e revisione)	
	Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per	
	legge, l'assemblea nomina, quale organo di controllo un sinda-	
	co unico o un collegio sindacale in numero di tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti.	
	L'organo di controllo, se nominato, esercita anche la revisio-	
	ne legale dei conti ed è quindi composto da soggetti in pos-	
	sesso dei requisiti di legge.	

	Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria	
	l'assemblea può nominare un sindaco unico, un collegio di tre	
	sindaci effettivi e due supplenti o un revisore legale dei	
	conti in possesso dei requisiti di legge.	
	Nel caso di nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o	
	del revisore di cui al primo comma, si applicano, le norme di	
	cui all'art. 2397 c.c. e seguenti.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutati;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/92.	
	TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'organo amministrativo con propri regolamenti interni.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 c.c., la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Gianfranco Lecca

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, NOTAIO IN CARBONIA
ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI, ORISTANO E LANUSEI,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO